

19 APRILE 2019

Agenzia Entrate - Provvedimento N. 100372/2019 - Modalità di cessione del credito introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110

Con il provvedimento prot. n. 100372/2019 del 19 aprile 2019 sono state dettate le modalità di cessione del credito derivante dalla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari; con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, invece, il provvedimento in esame ha esteso le disposizioni del provvedimento prot. n. 165110 del 28.08.2017 anche agli interventi effettuati dopo il 1° gennaio 2018. Ai fini della cessione dell'ecobonus per interventi su singole unità immobiliari occorre distinguere due fattispecie:

- i soggetti c.d. "incapienti" possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, con la facoltà di successiva cessione del credito;
- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione, diversi dai soggetti c.d. "incapienti", possono ugualmente cedere la detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati (con la facoltà di successiva cessione del credito), ma, a differenza dei soggetti di cui al punto 1), non possono cedere il credito agli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I soggetti che intendono cedere il credito devono trasmettere telematicamente apposita comunicazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, dichiarando la sussistenza dei presupposti per la cessione del credito. In alternativa alla trasmissione telematica, il provvedimento prevede la possibilità di inviare la comunicazione: per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate (utilizzando il modulo previsto), a mezzo pec, inviando il modulo sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest'ultimo caso, tuttavia, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario. Con specifico riferimento ai dati relativi ai crediti ceduti per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi su singole unità immobiliari la comunicazione in esame deve essere trasmessa, con le richiamate modalità, dal 7 maggio al 12 luglio 2019. Si ricorda che il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. A seguito della comunicazione inviata, l'Agenzia delle entrate provvederà a rendere visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito; il cessionario dovrà pertanto accettare il credito, sempre utilizzando le apposite funzionalità presenti nell'area riservata. L'avvenuta accettazione sarà comunicata, con le medesime funzionalità presenti nell'area riservata, al cedente. A seguito dell'accettazione il credito potrà quindi essere utilizzato in compensazione, in dieci quote annuali, a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa: a tal fine sarà sempre necessaria la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo che sarà reso disponibile con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

18 APRILE 2019

Agenzia Entrate – Risoluzione n. 46/E - Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito

Con Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate, condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha precisato che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa. Non sono previste sanzioni nel caso di omesso invio della comunicazione ENEA che, si ricorda, è obbligatoria non per tutti i lavori di ristrutturazione ma soltanto per quelli che comportano un risparmio energetico (ci rientrano anche gli elettrodomestici). Quello che l'Agenzia delle Entrate rimarca nella risoluzione 46/E è che tale circostanza non è contemplata tra quelle che comportano la revoca del diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali. In primis viene richiamato il decreto interministeriale n. 41 del 1998, il quale tra i casi di diniego della detrazione (art. 4) non comprende la mancata o tardiva comunicazione ENEA, disciplinata dall'articolo 16, comma 2-bis del decreto legge n. 63 del 2013. La perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dallo stesso art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, quello che per l'appunto disciplina l'obbligo di trasmissione dei dati. Manca una specifica previsione normativa e, pertanto, mancano le conseguenze in caso di omesso o tardivo invio della comunicazione ENEA. Resta, invece, confermato l'obbligo di presentazione della Comunicazione all'ENEA per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta dall'art. 1, commi da 344 a 347 della legge 296/2006. Per queste ultime il mancato invio della Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo finale, in analogia agli anni passati, fa perdere il diritto alla detrazione fiscale.

18 APRILE 2019

Agenzia Entrate - Provvedimento N. 99344/2019 - Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti

Con provvedimento n. 99344 del 18 aprile 2019 è stata ampliata la platea degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Nello specifico, vengono considerati soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e della domande di volture catastali, gli istituti di patronato e di assistenza sociale (legge n. 152/2001). Tali soggetti sono stati, infatti, aggiunti nell'art. 15 del decreto dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 1998 concernente le "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti". L'inserimento tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica degli istituti di patronato si è resa necessaria in quanto la legge n. 190/2014 ha ridefinito le attività dagli stessi erogabili. Vi sono, infatti, nuovi servizi erogabili, quali, l'attività di sostegno, di consulenza, di supporto e di assistenza tecnica in materia di: previdenza sociale; assistenza sociale; diritto del lavoro; diritto di famiglia; successioni; diritto civile; tutela e sicurezza sul lavoro.

12 APRILE 2019

Agenzia Entrate - Provvedimento 90072/2019 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Con il provvedimento Prot. n. 90072 del 12 aprile 2019 sono state definite le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, dando di fatto il via alla stagione redditi 2019. Tra le novità, l'inserimento, tra gli oneri detraibili e/o deducibili, dei dati relativi ai premi per assicurazioni riguardanti il rischio di eventi calamitosi e delle spese per la sistemazione a verde degli immobili. Restano confermate, tra le altre, anche le spese per gli asili nido e le erogazioni liberali a favore di associazioni e fondazioni. Per quanto riguarda gli oneri detraibili o deducibili sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, è importante ricordare che l'Agenzia, nel predisporre la precompilata, individua questi familiari solo sulla base delle informazioni (anche reddituali) comunicate dal datore di lavoro o ente pensionistico attraverso le certificazioni uniche. Se nelle comunicazioni relative agli oneri detraibili/deducibili trasmesse all'Agenzia non è individuato chi ha sostenuto la spesa, l'onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi di coloro di cui il familiare al quale si riferisce la spesa risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. Se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un'altra persona o in una percentuale diversa rispetto a quella che risulta dal prospetto dei familiari a carico, il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia.

Il provvedimento dà indicazioni ai destinatari della dichiarazione predisposta dal Fisco su come "entrare" al suo interno, direttamente o dando delega a un professionista abilitato, e sul suo contenuto. A partire dal 2 maggio, poi, i contribuenti hanno la possibilità di modificarla/integrarla e di inviarla all'Agenzia nel rispetto degli elevati standard di sicurezza approvati dal Garante della privacy. I contribuenti che non intendono accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata possono farlo tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato. Questi ultimi possono accedere alla dichiarazione precompilata solo dopo aver acquisito una specifica delega del contribuente, contenente le seguenti informazioni: codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; data di conferimento della delega; indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni relative alla stessa. La delega può essere acquisita, insieme a un documento d'identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico. I sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati devono numerare e annotare in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite. In via sperimentale, i Caf possono accedere ai documenti relativi ai singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità tecniche d'accesso sono regolate da una convenzione ad hoc tra Agenzia e Caf che aderiscono alla sperimentazione e nel rispetto di elevati standard di sicurezza. I sostituti d'imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi degli incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi. I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di effettuare l'accesso alle dichiarazioni precompilate.

L'accesso "delegato" alla dichiarazione precompilata è consentito fino al 10 novembre 2019, dopo una specifica richiesta all'Agenzia tramite file ovvero via web.

10 APRILE 2019

Agenzia Entrate – Provvedimento 85565/2019 - Punto di assistenza denominato InfoBrexite

È stato istituito il Punto di assistenza "Info Brexit" tramite il quale l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti inviati da soggetti residenti e non residenti relativi agli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'UE in materia di imposte dirette ed indirette. I quesiti possono essere inoltrati tramite la casella di posta elettronica infobrexite@agenziaentrate.it.

10 APRILE 2019

Agenzia Entrate – Circolare n.9/E del 10 aprile 2019 - Modifiche al regime forfetario - articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145

La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, evidenzia un'attenta considerazione sul regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dalla Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e profondamente innovato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 9 a 11, legge 145/2018), per ampliarne il perimetro di applicazione. Queste le principali modifiche:

- è stata introdotta una soglia unica di ricavi/compensi, più elevata, pari a 65mila euro, indipendentemente dall'attività esercitata;
- sono state abrogate le precedenti limitazioni stabilite con riferimento al costo dei beni strumentali (20mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5mila euro);
- sono state riformulate le cause ostative all'applicazione del regime.

È ora stabilito che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica. Inoltre, per evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, non possono avvalersi del regime agevolato i contribuenti la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi riconducibili (l'esclusione non opera per chi inizia un'attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di arti o professioni).

Per le parti non oggetto di esame nella Circolare in commento, l'Agenzia rinvia ai chiarimenti già forniti dalla Circolare n. 10/E del 2016, in quanto compatibili con il vigente quadro normativo.

10 APRILE 2019

Agenzia Entrate – Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 - Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019). Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

Con la circolare n. 8/E del 2019 del 10 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi chiarimenti sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019. Tali chiarimenti tengono conto anche delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate ai quesiti della stampa specializzata posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi e Telefisco Sole24ore 2019, con particolare riferimento alle novità normative concernenti l'estensione del regime forfetario, l'imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, la disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, la disciplina dell'iper ammortamento e del Cloud computing e la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche.

Per quel che concerne le novità per le deduzioni e le detrazioni fiscali delle persone fisiche, nello specifico, vengono risolti i dubbi riguardanti la proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e per il bonus verde, destinato alla sistemazione di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti. La circolare fornisce inoltre chiarimenti riguardanti il regime fiscale sui compensi delle lezioni private svolte dai docenti e sui redditi da pensione di fonte estera per chi trasferisce la propria residenza fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno. Viene dato anche ampio spazio alle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, chiamato sport bonus, e su quelle destinate agli interventi su edifici e terreni pubblici.

10 APRILE 2019

Agenzia Entrate – Risposta n. 102 - Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Definizione agevolata articolo 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e rinuncia all'agevolazione “Tremonti ambiente”

Con la risposta n. 102/2019, del 10 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un'istanza di interpello avente ad oggetto la rinuncia alla “Tremonti ambiente”, ai sensi dell'articolo 6, del DI 23 ottobre 2018, n. 119, per poter continuare a beneficiare della tariffa incentivante prevista dal IV Conto Energia. In tema di non cumulabilità tra le due agevolazioni l'Agenzia chiarisce che al fine di godere delle tariffe incentivanti non è sufficiente la chiusura della lite tributaria con definizione agevolata della controversia, ma occorrere la totale rinuncia all'agevolazione fiscale goduta nella dichiarazione dei redditi.

9 APRILE 2019

Agenzia Entrate – Circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Art.1 del DL n. 119 del 2018. Chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, ha comunicato le modalità di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, in ottemperanza alla Pace fiscale. La circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa quali sono le violazioni regolarizzabili tramite definizione agevolata.

Dunque, nello specifico, questa modalità riguarda le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione della base imponibile, sul versamento dei tributi e sulle violazioni contestate nel processo verbale, relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa. Inoltre, la definizione agevolata investe anche i periodi d'imposta per i quali non erano ancora scaduti i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione relativa al momento della consegna del processo verbale.

Per avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione, il contribuente deve presentare la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione entro il 31 maggio 2019.

Nel dettaglio, entro questa data, il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa allo specifico periodo d'imposta oggetto di definizione o più dichiarazioni se per lo stesso periodo d'imposta sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo.

Entro il 31 maggio 2019, il contribuente deve provvedere al versamento delle imposte aliquote nelle dichiarazioni presentate, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Il pagamento può essere effettuato in uno dei modi seguenti:

- in un'unica soluzione;
- con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Non rientrano nella disciplina della definizione agevolata i fatti e le circostanze che fanno parte delle c.d. "segnalazioni" all'Agenzia delle Entrate, ovvero quelle fattispecie che necessitano di ulteriori approfondimenti e attività istruttorie. Per fare un esempio, sono esclusi dalla definizione agevolata i rilievi inerenti la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale, previsti dall'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

1 APRILE 2019

Agenzia Entrate – Circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 - Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Il documento di prassi del 1° aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate, specifica quali sono gli atti ammessi alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e si sofferma anche sui procedimenti esclusi dalla pace fiscale: bollo auto, controversie aventi ad oggetto ruoli e cartelle emesse ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, relative ad imposte e ritenute non versate, non potranno beneficiare dello sconto previsto dalla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Al contrario, la pace fiscale si applica ai ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. In questa circostanza, spiega la circolare dell'Agenzia delle Entrate, il ruolo assolve una funzione di provvedimento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della dichiarazione.